

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO  
Strada del Mozzato n.1  
Tel. +39.0422.416611  
Fax. +39.0422.150061  
P.I. 01261700262

Ai Signori Clienti  
Loro indirizzi

Circolare n. 17/2020

**Oggetto: nuovo bonus di 600 euro a lavoratori occasionali, stagionali e intermittenti.**

Con un decreto interministeriale Lavoro-Economia n. 10 firmato il 4 maggio e pubblicato in data 11 maggio, il **bonus INPS di 600 euro** riconosciuto per il mese di marzo viene esteso a nuove categorie di lavoratori, finora escluse. Si tratta di **lavoratori con contratti di prestazione occasionale, intermittente o stagionale**, che non erano stati considerati nelle norme del decreto Cura Italia.

Le nuove indennità sono riferite al mese di marzo 2020 e si rivolgono più precisamente alle seguenti nuove categorie:

- lavoratori stagionali non impiegati nel settore turistico o termale con contratto cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
- lavoratori intermittenti con almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- venditori a domicilio (articolo 19 del Dlgs 114/1998) con partita Iva, reddito 2019 derivante da questa attività superiore a 5mila euro e iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al 23 febbraio 2020;
- lavoratori autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto alla data del 23 febbraio 2020.

Alla data di presentazione della domanda gli interessati NON devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;
- titolari di pensione.

L'indennità non sarà soggetta a tassazione e non è cumulabile con:

- i trattamenti di cui agli articoli 19-22, D.L. 18/2020 (ammortizzatori COVID);
- le indennità di cui agli articoli 27-30 e 38, D.L. 18/2020 (indennità per professionisti e co.co.co. iscritti alla Gestione separata, per autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per lavoratori del settore agricolo, per lavoratori dello spettacolo);
- l'indennità di cui al D.l. 28 marzo 2020 (per autonomi e professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria);
- il reddito di cittadinanza.

Per le modalità operative di richiesta si dovrà attendere la consueta circolare di istruzioni INPS.

L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Treviso, 13 maggio 2020

f.to Maria Teresa CURTOLO